

La mancata indicazione dei prezzi unitari in lettere comporta l'esclusione dell'offerta, pur in assenza di una espressa previsione nel bando di gara, in quanto adempimento previsto da una norma inderogabile, che si deve considerare inserita nella "lex specialis" della gara, anche qualora non fosse espressamente previsto. L'indicazione dei prezzi unitari offerti sia in cifre che in lettere è un elemento essenziale dell'offerta; la mancanza dell'indicazione in lettere comporta l'esclusione dalla gara, in quanto detta indicazione è finalizzata a risolvere ogni incertezza che può insorgere in un'offerta articolata, quale appunto quella per prezzi unitari: infatti in caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il conteggio dei prezzi unitari è poi riscontro della esattezza del prezzo complessivo: qualora vi sia contrasto tra cifra e lettere del prezzo complessivo prevale quest'ultimo e nel caso poi il prezzo complessivo non corrisponda alla somma dei prezzi delle singole lavorazioni, viene corretto il prezzo complessivo, atteso che i prezzi unitari vengono sempre tenuti "fermi", come disposto ai sensi del comma VII dell'art 90: i prezzi unitari, a loro volta, sono corretti se il prezzo complessivo cui gli stessi portano è diverso dal prezzo complessivo risultante dal ribasso percentuale offerto. L'indicazione in lettere concorre a determinare in modo inequivocabile la volontà negoziale del concorrente.